

Emendato con /

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 1 – Oggetto del presente regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 del giorno 11 marzo 2005.

Art. 2 – Programmazione e autorizzazione di posti

1. L'Università procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia, previa verifica delle risorse finanziarie e dei punti organico disponibili nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge 240/2010 e del Decreto Legislativo 49/2012.

2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti di professore di ruolo da ricoprire.

3. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al precedente comma 1, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis, L. 240/2010.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione o di rimodulazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, autorizza la copertura di posti di professore di I o di II fascia su proposta deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di I fascia nel primo caso, e di I e II fascia nel secondo caso, e trasmessa al Rettore.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la fascia e le modalità di copertura per la quale viene richiesto il posto:

a1. chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005;

a2. chiamata all'esito della procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18, comma 1 e comma 4, della Legge 240/2010;

a3. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 5, per i ricercatori a tempo determinato;

a4. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 6, per i professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Perugia, che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'articolo 16 della stessa Legge;

a5. chiamata ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, della L. 240/2010;

b) la copertura finanziaria e i punti organico del posto di professore per il quale è indetta la procedura, nel rispetto della programmazione triennale di Ateneo;

c) la fonte del finanziamento del posto qualora gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;

d) il gruppo scientifico disciplinare e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

e) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;

f) per le procedure di cui al comma 5, lettere a3) e a4) del presente articolo, le eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà valutato il profilo scientifico del candidato;

g) la sede di servizio;

h) per le procedure di cui al comma 5, lettere a2) e a4) del presente articolo:

h1. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, secondo quanto stabilito

dall'articolo 18, comma 1, lettera d), Legge 240/2010 tenuto conto dell'area disciplinare e della fascia per cui viene richiesto il posto;

h2. la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento;

h3. le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato, ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;

i) per le procedure selettive per professore di seconda fascia di cui al comma 5, lettera a3) del presente articolo (ovvero quelle ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 5 bis della Legge n. 240/2010) lo svolgimento di una prova di didattica in forma orale (seminario o lezione);

l) l'espletamento di una prova didattica in forma orale (seminario o lezione) per le procedure di chiamata di professore di I e di II fascia nei casi previsti dal presente Regolamento.

6. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o privati, la convenzione prevista al precedente comma 5, lettera c) dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase di emanazione del bando, per le procedure di cui al precedente comma 5, lettera a2), a4), a5) o di adozione della delibera di chiamata nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, lettera a1).

Titolo I – procedura selettiva a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010

Art. 3 – Procedura selettiva

1. In ordine al posto la cui copertura è stata autorizzata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento previo espletamento di procedura selettiva, il Magnifico Rettore, con proprio decreto, emana un bando, che viene pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando contiene:

a) il numero dei posti messi a bando;

b) la fascia per la quale viene bandito il posto;

c) il gruppo scientifico disciplinare e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

d) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;

e) la sede di servizio;

f) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico), anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;

g) il trattamento economico e previdenziale;

h) il termine e le modalità di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;

i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;

l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque non inferiore a 12;

m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;

n) l'eventuale indicazione della lingua straniera;

o) lo svolgimento nelle procedure selettive per professore di prima e di seconda fascia di una prova di didattica in forma orale (lezione o seminario) nei casi previsti dal presente Regolamento;

p) l'indicazione che dalla data di pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di dieci giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari e che, decorso tale termine, non saranno ammesse istanze di riconsiderazione degli stessi.

Art. 4 - Commissione di valutazione (composizione e formazione)

1. La commissione è nominata con decreto rettoriale, pubblicato all'albo on line di Ateneo.

2. Nelle procedure volte al reclutamento di professori di prima fascia la commissione è costituita da tre professori di prima fascia, di cui almeno due esterni all'Università degli Studi di Perugia, afferenti al gruppo scientifico disciplinare, e preferibilmente al settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita, oppure, nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, di ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MUR e in possesso di competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando.

3. Nelle procedure volte al reclutamento di professori di seconda fascia la commissione è costituita come disposto al comma 2 del presente articolo.

4. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, un componente può essere designato, dopo la scadenza del bando, dal Consiglio di Dipartimento richiedente la copertura del ruolo, tra docenti interni o esterni all'Università degli Studi di Perugia.

5. La Commissione è composta, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del d.lgs. 165/2001 ove possibile.

6. I componenti della Commissione devono essere in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 attestata dal Consiglio di Dipartimento proponente eventualmente anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati. Non possono far parte delle commissioni di cui al presente regolamento coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, i componenti della commissione sono individuati mediante la modalità del sorteggio. A tale fine il Consiglio di Dipartimento, nella composizione pertinente alla fascia oggetto del reclutamento, individua, dopo la scadenza del bando ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dello stesso, una rosa di professori in numero almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile. Detta modalità, con adeguata motivazione del Consiglio di Dipartimento, può essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica.

8. Il sorteggio è effettuato da due funzionari dell'Ufficio competente in materia di concorsi dell'Ateneo e da un docente designato dal Rettore con funzioni di Presidente. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale. La lista viene ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale progressivo. Si procede al sorteggio della sequenza numerica che sarà applicata alla lista individuata dal Consiglio di Dipartimento ordinata ai sensi del periodo che precede. La Commissione viene quindi formata individuando i docenti da nominare scorrendo la sequenza estratta come suindicato, fino a raggiungere il numero previsto da nominare. Qualora il terzo estratto non assicuri la parità di genere, la sequenza viene successivamente seguita in modo da rispettare l'equilibrio di genere, ove vi siano almeno due commissari estraibili dello stesso genere.

9. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la sequenza numerica estratta.

10. Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice etico e di comportamento di Ateneo. In particolare, è necessario che nelle dichiarazioni sull'insussistenza del conflitto di interesse rese dai commissari siano espressamente indicati gli eventuali rapporti intercorrenti o in essere tra componenti della commissione e candidati.

11. Dalla pubblicazione del decreto di nomina all'Albo on-line di Ateneo decorre il termine di 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione per incompatibilità dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricasazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.

12. La commissione individua al proprio interno il presidente e il segretario.

13. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta; la commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

14. Dalla data di pubblicazione all'albo on line dell'Ateneo del decreto di nomina della commissione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricasazione dei commissari da parte dei candidati. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricasazione. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione.

15. Non sono previsti compensi in favore dei componenti le commissioni giudicatrici, eventuali rimborsi spesa sono a carico della struttura richiedente.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

1. Alle selezioni possono partecipare: